

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (*Esame e rinvio*) 70

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati. C. 2436 Dell'Orco ed altri (*Seguito dell'esame e rinvio*) 73

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 giugno 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 13.40.

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

C. 3098 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Romina MURA (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare in sede consultiva il disegno di legge C. 3098, approvato in prima lettura

dal Senato, che reca deleghe per la riforma delle pubbliche amministrazioni. Rileva che il testo in esame delinea una riforma complessiva della pubblica amministrazione che sarà attuata principalmente attraverso lo strumento della delega. Il disegno di legge si inserisce nel più complesso processo di riforma dello Stato che contempla anche la riforma del Titolo V della Costituzione e la cosiddetta « legge Del Rio ». Il disegno di riforma interviene su quattro aspetti principali, suddivisi nei quattro Capi in cui il disegno di legge è articolato. Il Capo I del disegno di legge riguarda l'accesso dei cittadini ai dati, documenti e servizi della pubblica amministrazione e le modalità di funzionamento dell'amministrazione stessa. Osserva che attraverso il provvedimento in esame si rafforza il convincimento che ricevere servizi in forma digitale non sia solo un dovere in capo alla pubblica amministrazione ma anche un diritto riconosciuto ai cittadini. Sottolinea che di particolare interesse, in questo ambito, sono le disposizioni dell'articolo 1, che conferiscono delega al Governo per garantire ai cittadini il diritto di accedere ai dati e documenti in possesso dell'amministra-

zione e ai servizi da queste forniti in modalità digitale. Contestualmente si prevede la semplificazione dell'accesso ai servizi alla persona, riducendo la necessità di recarsi presso gli uffici pubblici. Rispetto a queste finalità l'articolo 1 definisce alcuni principi e criteri direttivi di notevole rilevanza. Si prevede, infatti, la definizione di un livello minimo di servizi anche attraverso l'obbligo per gli uffici pubblici di garantire la connettività di banda larga e ultralarga e l'accesso alla rete Internet e si stabilisce che l'accesso e il riutilizzo di tutte le informazioni detenute dalla pubblica amministrazione debba avere luogo in formato aperto. È altresì ridefinito il sistema pubblico di connettività al fine di semplificare le regole di cooperazione applicativa tra le amministrazioni pubbliche e di favorire l'adesione al sistema da parte dei privati. Si prevede l'armonizzazione di tutte le disposizioni in materia di strumenti di identificazione, comunicazione e autenticazione in rete con il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID). Si tratta di un insieme di principi e di obiettivi che, come indicato nella rubrica dell'articolo, dovrebbero costituire la « carta della cittadinanza digitale », che di fatto andranno a modificare ed integrare il codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

Nel Capo I del disegno di legge sono contenute altresì diverse misure di intervento sul funzionamento delle amministrazioni pubbliche, che prevedono quindi una riforma dei processi decisionali interni alle stesse, al fine di rendere più tempestiva la loro attività. In particolare si prevede, attraverso delega, la revisione della disciplina in materia di conferenza di servizi, di segnalazione certificata di inizio attività, di silenzio assenso, di autorizzazione espressa e di comunicazione preventiva. Si introduce altresì il principio per cui, quando, per l'adozione di provvedimenti, un'amministrazione deve richiedere l'assenso, il concerto o il nulla osta di altre amministrazioni, queste ultime devono esprimersi entro trenta giorni, che possono essere interrotti per una sola volta. De-

corso tale termine l'assenso, il concerto o il nulla osta si intende acquisito. Osserva che l'obiettivo è quello di riorganizzare la pubblica amministrazione in modo che la stessa si muova come un corpo unico in grado di rispondere positivamente alle legittime aspettative dei cittadini, nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione delle procedure e certezza dei tempi. Un'ultima rilevante disposizione del Capo I riguarda il conferimento della delega al Governo per rivedere la disciplina in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni recata rispettivamente dal decreto legislativo n. 33 del 2013, concernente la trasparenza degli atti e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni, e dal decreto legislativo n. 39 del 2013, concernente l'inconferibilità e l'incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni.

Evidenzia che il secondo profilo su cui interviene la riforma riguarda l'organizzazione delle amministrazioni pubbliche. Nell'ambito del Capo II sono conferite al Governo due deleghe di ampia portata, relative, rispettivamente, alla riorganizzazione dell'amministrazione statale, mediante modifica della disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei ministeri, delle agenzie governative e degli enti pubblici non economici e mediante interventi di soggetti che operano in specifici settori, come ad esempio il Formez o il corpo forestale dello Stato (articolo 7) e alla riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, rideterminando il numero delle circoscrizioni territoriali, ridefinendone i compiti e le funzioni, riordinando le competenze relative alla tenuta del registro (articolo 8).

Il Capo III ha per oggetto la disciplina del personale e, in questo ambito, assume particolare rilievo la delega per la riforma della dirigenza pubblica, con la creazione di un unico sistema articolato in tre ruoli unici in cui sono inquadrati i dirigenti dello Stato, i dirigenti delle regioni e i dirigenti degli enti locali; in quest'ultimo ruolo confluiscono anche i segretari comunali e provinciali, la cui figura viene

abolita, ad eccezione del direttore generale negli enti locali di maggiore dimensione. Nel nuovo quadro è previsto l'obbligo per gli enti locali di minore dimensione, di nominare comunque un dirigente apicale, in sostituzione del segretario generale, mentre per gli altri tale funzione è affidata a soggetti già iscritti nell'albo segretariale, confluiti nel ruolo dirigenziale locale. I principali criteri di delega per la riforma della dirigenza pubblica sono finalizzati in primo luogo a favorire la mobilità dei dirigenti, risultato che la creazione stessa di tre ruoli unici permette di raggiungere. Si prevede inoltre che il conferimento degli incarichi dirigenziali abbia luogo sulla base di procedure comparative, mediante avviso pubblico. Gli incarichi hanno durata quadriennale, al termine della quale è possibile il rinnovo senza procedura selettiva una sola volta e per non più di due anni. Si prevede infine il riordino della disciplina riguardante l'accesso alla dirigenza pubblica, mediante riforma della scuola nazionale dell'amministrazione e della disciplina riguardante la responsabilità dei dirigenti. Uno specifico criterio di delega interessa la disciplina dei dirigenti privi di incarico, anche per quanto riguarda il trattamento economico e il collocamento in disponibilità.

Il Capo IV, infine, conferisce al Governo delega per la semplificazione della normativa riguardante i settori del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici locali di interesse economico generale.

Osserva che, come emerge da questa sia pur sintetica illustrazione dei contenuti del disegno di legge, in generale diversi oggetti e principi di delega rivestono interesse per la Commissione. Richiamo in particolare, oltre alla delega per l'accesso in modalità digitale a dati, documenti e servizi delle amministrazioni pubbliche, su cui già si è soffermata, le disposizioni relative alla riforma dell'amministrazione statale, alla dirigenza pubblica, alla semplificazione

normativa in materia di società partecipate e di servizi pubblici locali di interesse economico generale.

Per quanto attiene invece le competenze specifiche della Commissione, ritiene opportuno soffermarsi in particolare, nell'ambito della delega di cui all'articolo 7, relativa alla riforma dell'amministrazione dello Stato, sul principio di delega di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), che dispone la riorganizzazione delle amministrazioni competenti nel settore degli autoveicoli. La delega prevede in particolare la riorganizzazione delle funzioni attualmente svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico (PRA), attualmente gestito dall'ACI, e della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La formulazione della lettera in esame prospetta anche, sia pure indicandolo come «eventuale», l'accorpamento delle strutture del PRA e della direzione generale per la motorizzazione. È in ogni caso espressamente disposta l'introduzione di un'unica modalità di archiviazione per arrivare al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. Per conseguire tale risultato si prevede anche l'eventuale collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, nonché lo svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. A tale proposito ricordo che già l'articolo 1, comma 427, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) ha demandato al Ministero delle infrastrutture l'adozione, attraverso regolamenti di delegificazione, di misure volte all'unificazione in un unico archivio telematico nazionale dei dati concernenti la proprietà e le caratteristiche tecniche dei veicoli attualmente conservati nel pubblico registro automobilistico e nell'archivio nazionale dei veicoli. Tali disposizioni, tuttavia, non hanno finora ricevuto attuazione. Il criterio di delega risulta sicuramente condivisibile nella misura in cui la semplificazione delle strutture, delle modalità di acquisizione dei dati e del rilascio del

documento unico permetterà una riduzione degli adempimenti e dei costi connessi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli che gravano sui cittadini. Invita, peraltro, il rappresentante del Governo a considerare se non sia opportuno definire con maggiore precisione la portata della delega, in particolare stabilendo in modo univoco se si intende pervenire all'accorpamento delle strutture interessate e comunque assicurando il collegamento e l'interoperabilità dei dati da esse detenuti, che, nella formulazione attuale, sono definiti anch'essi come « eventuali ».

Nel complesso anticipa una valutazione favorevole sia del testo in esame nel suo complesso, sia dei contenuti e delle finalità del criterio di delega riconducibile in modo specifico alle competenze della nostra Commissione. Si riserva comunque di formulare la proposta di parere sulla base degli elementi che potranno emergere dal dibattito.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

Martedì 16 giugno 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 14.

Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati. C. 2436 Dell'Orco ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 ottobre 2014.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Michele DELL'ORCO (M5S), nel ricordare i contenuti della proposta di legge, sottolinea che essa ha la finalità in primo luogo di definire e in secondo luogo di incentivare il *car pooling*, modalità che si sta diffondendo con successo e rapidamente dentro e oltre i confini europei, tutelando al contempo le categorie professionali che svolgono servizi di trasporto privato. Sottolinea che il principio di condivisione delle spese di trasporto, che è un criterio fondante del *car pooling*, non deve tradursi in un guadagno per chi offre tale servizio, configurando l'ipotesi di concorrenza sleale e abusivismo. A tal fine fa presente che la proposta di legge definisce con precisione il calcolo del costo di un percorso, sulla base delle tabelle ACI, che andrà ripartito per tutti i partecipanti al viaggio, compreso lo stesso conducente, che dovrà utilizzare tale modalità per abbattere le proprie spese di viaggio e non per conseguire un guadagno. Osserva, inoltre, che la proposta di legge configura la possibilità, nel caso di applicazioni sul *web* che consentano l'utilizzo di tale modalità, che i passeggeri che se ne servano abitualmente possano corrispondere un contributo in forma di abbonamento, per ripagare i costi di chi gestisce l'applicazione, costi che peraltro sono generalmente in larga parte coperti dalla pubblicità presente all'interno di applicazioni di tale tipo. Ritiene in ogni caso opportuno che la Commissione svolga un ciclo di audizioni nell'ambito dell'esame del provvedimento, in particolare prevedendo l'audizione dell'Autorità di regolazione dei trasporti, delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, dei gestori delle applicazioni su *web* e delle rappresentanze di coloro che svolgono servizi di piazza, in particolare taxi e NCC, anche al fine di far emergere le motivazioni dei conflitti che recentemente hanno occupato le prime pagine dei giornali.

Ivan CATALANO (SCpI) chiede precisazioni al collega Dell'Orco, non rinvenendo, nei contenuti della proposta di legge, le possibilità cui prima faceva riferimento, in particolare riguardo alla gestione di tale servizio tramite applicazioni sul *web*. Quanto ai soggetti da lui indicati per eventuali audizioni, non ritiene ci siano competenze specifiche dell'Autorità di regolazione dei trasporti al riguardo, né ritiene che la proposta di legge possa in alcun modo investire il campo di esercizio dei conducenti professionali, ritenendo invece più opportuno che possano essere auditi coloro che effettivamente prestano il servizio di *car pooling*. Fa presente in ultimo di aver presentato una proposta di legge, non ancora pubblicata, avente ad oggetto il medesimo tema, che non risulta ancora pubblicata.

Michele DELL'ORCO (M5S), in risposta alle richieste di chiarimento del collega Catalano, rileva che esiste un vuoto normativo riguardo a tale modalità di trasporto, che non risulta ancora definita nell'ordinamento. Osserva che il grande merito della proposta di legge in esame è

quello di procedere ad una definizione di tale modalità e di riportare la discussione su tale tema e in generale sul tema dei servizi di trasporto privato all'interno del Parlamento. Osserva che la definizione di tale attività e, di conseguenza, la determinazione del perimetro di liceità dell'attività stessa, porterà a individuare un quadro di riferimento all'interno del quale inserire anche altre disposizioni, come ad esempio la modalità di gestione ed uso delle applicazioni *web* per tale tipologia di trasporto, che non fanno attualmente parte dell'articolato della proposta di legge, ma che potranno entrarne a far parte, una volta che si siano definiti i cardini di tale disciplina.

Michele Pompeo META, *presidente*, rinvia alle determinazioni dell'Ufficio di presidenza le decisioni in merito alle eventuali audizioni da svolgere nell'ambito dell'esame della proposta di legge. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.